



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale  
Il Presidente*

**AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ROMA**

**AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE  
LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
ROMA**

**AL SIGNOR PREFETTO  
DI ROMA**

**P.C. AL SIGNOR CAPO DI GABINETTO  
DEL MINISTRO DELL'INTERNO  
ROMA**

Oggetto: Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gjader.  
Rapporto sulla visita realizzate il 2 ottobre 2025.

Ho l'onore di porgere alle EE.LL. l'unito Rapporto sulla visita  
effettuata al Cpr di Gjader il 2 ottobre u.s..

Il documento include alcune raccomandazioni che le circostanze  
rilevate hanno indotto a formulare (o a confermare).

Non poche segnalazioni e raccomandazioni ineriscono aspetti già  
oggetto di interlocuzione e di accoglimento da parte di codesto  
Ministero.

*ZW*



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale  
Il Presidente*

. Altre raccomandazioni, conformi ad avvisi sovranazionali piuttosto consolidati, suggeriscono invece alcune variazioni gestionali che darebbero migliore conformità al trattenimento degli espellendi rispetto alle previsioni delle fonti rilevanti.

Segnalando, infine, il valore di collaborazione delle attività del Garante nazionale, prego le LL. EE. di fare pervenire le eventuali osservazioni o considerazioni nei termini convenuti e mi avvalgo dell'occasione per rinnovare gli atti del mio distinto ossequio.

Riccardo Turrini Vita  




*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

**RAPPORTO SULLA VISITA EFFETTUATA NEL CENTRO DI PERMANENZA PER  
I RIMPATRI (CPR) DI GJADER NELLA REPUBBLICA D'ALBANIA (2 ottobre  
2025)**

**(Delegazione: Riccardo Turrini Vita e Mario Serio, Presidente del Garante e  
membro del Collegio del Garante nazionale, Elena Adamoli e Alessandro Albano  
componenti dell'Ufficio)**

## **1 CONTESTO DELLA VISITA**

In ottemperanza al proprio mandato<sup>1</sup>, nel giorno 2 ottobre 2025 una delegazione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Gnpl) guidata dal Presidente Riccardo Turrini Vita e dal componente del Collegio Mario Serio e integrata dai componenti dell'Ufficio Elena Adamoli e Alessandro Albano ha visitato il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Gjader nella Repubblica d'Albania (d'ora in poi Albania).

Trattandosi di un primo accesso, l'attività di monitoraggio era stata preannunciata al Capo della Polizia di Stato e al Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Durante la visita la delegazione ha ricevuto ottima collaborazione da parte di tutti i responsabili del Ministero dell'interno presenti in loco, in particolare della Dott.ssa Carmen Cosentino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, della Dott.ssa Raffaella Fassone del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dott. Massimo Scannicchio responsabile della vigilanza a Gjader. Pieno supporto è stato garantito anche dall'Ente gestore Medihospes rappresentato dal Direttore del Cpr Walter Onofrio Balice e dal Vicedirettore Pasquale Patrono. Il Garante nazionale ringrazia, altresì, le

---

<sup>1</sup> Cfr. articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10 e successive modifiche, da ultimo quella intervenuta con il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che designa questa Autorità quale Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat), nonché articolo 19 comma 3 del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 13 aprile 2017 n. 46.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Forze dell'ordine e tutto il personale del Centro, che hanno garantito alla delegazione completo accesso ai luoghi, ai documenti e alle persone.

### **1.1 Incontro con l'Ambasciatore d'Italia a Tirana**

Il giorno precedente la visita al Cpr, la delegazione del Gnpl ha incontrato presso l'Ambasciata d'Italia a Tirana l'Ambasciatore dott. Marco Alberti insieme ad alcuni suoi collaboratori, tra cui il Consigliere e vice-capo Missione dott. Pierluigi Simonetti. Sono state nell'occasione scambiate informazioni sulla cooperazione tra Italia e Albania relativamente alla struttura di Gjiader.

Il Garante nazionale è grato all'Ambasciata d'Italia per l'ottima accoglienza e disponibilità nonché per il ricco apporto conoscitivo sulla realtà albanese ospitante. Rilevante è parso al Garante l'aspetto dell'adeguamento in corso dell'intera rete elettrica della struttura di Gjiader<sup>2</sup>.

### **1.2 Partecipazione del Meccanismo Nazionale di Prevenzione della tortura dell'Albania**

La delegazione del Gnpl è giunta nella struttura di Gjader con una delegazione guidata dall'Avvocato del Popolo (Avokati i Popullit) d'Albania Erinda Ballanca. L'Avvocato del Popolo è il Difensore civico (Ombudsman) nazionale previsto dalla Costituzione albanese e poi istituito per legge nel 1999<sup>3</sup>. All'interno dell'ufficio dell'Avvocato del Popolo è istituito un Commissario investito delle funzioni di Npm e una Sezione dedicata. Tale apparato normativo e istituzionale, rende l'Avvocato del Popolo albanese, omologo del Garante nazionale in quanto Istituzione che esercita il mandato di Npm.

---

<sup>2</sup> Infatti, come poi verificato al momento della visita, la delegazione ha potuto riscontrare interruzioni della linea elettrica che vengono fronteggiate con rimedi temporanei e che costringono il personale a intervenire, in particolare, rispetto a presidi importanti quali i frigoriferi che contengono i farmaci

<sup>3</sup> L'Avvocato del Popolo è un organo monocratico con ampie funzioni che sostanzialmente previene potenziali conflitti tra la pubblica amministrazione e le persone destinatarie dei servizi offerti dalla medesima. Nell'ambito delle sue numerose attribuzioni, dopo la ratifica da parte dell'Albania di Opcat, a gennaio del 2009 l'Avvocato del Popolo veniva designato Meccanismo nazionale di prevenzione (Npm) ai sensi del medesimo Protocollo Onu, dopo che una legge del 2008 aveva previsto che il Meccanismo albanese per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, agisse come struttura speciale sotto l'autorità dell'Avvocato del Popolo.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

La visita alla struttura di Gjader si è dunque svolta secondo gli auspici formulati dal Sottocomitato Onu per la prevenzione della tortura (Spt)<sup>4</sup>, laddove tratta del monitoraggio delle strutture detentive, afferenti allo Stato che ha esternalizzato la detenzione (*sending State*) ma poste sul territorio di un altro Stato (*receiving State*)<sup>5</sup>, da parte degli Npm di entrambi i Paesi<sup>6</sup>.

L'esercizio del mandato di visita sulle aree rese disponibili all'Italia da parte del Meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) albanese è stato, peraltro, di recente raccomandato dal Comitato Onu contro la tortura (CAT)<sup>7</sup>

## 2 INFORMAZIONI GENERALI

### 2.1 Quadro normativo di riferimento

#### 2.1.1 Legge 21 febbraio 2024, n. 14

Per effetto del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria del 6 novembre 2023 (d'ora in poi Protocollo), approvato con

---

<sup>4</sup> Si tratta del *General comment No. 1 (2024) on article 4 of the Optional Protocol (places of deprivation of liberty) - CAT/OP/GC/1*.

<sup>5</sup> Cfr. §35, CAT/OP/GC/1, che appunto considera le «situations [...] where States “outsource” detention or “lease” facilities for detention (e.g. prisons, immigration detention facilities and military bases where deprivation of liberty might take place, including in the context of peacekeeping and peace-enforcement operations) on the territory of another State».

<sup>6</sup> Cfr. §37, CAT/OP/GC/1 secondo cui « The Subcommittee, in a compilation of advice in response to requests from national preventive mechanisms published in its ninth annual report, set out the practical details for implementation of the Optional Protocol in cross-border situations, such as the leasing by a State party of prisons or immigration detention facilities located on the territory of another State. The Subcommittee has established that the sending State should ensure that its national preventive mechanism has the legal and practical capacity to visit persons deprived of their liberty in such settings, in accordance with the provisions of the Optional Protocol. After undertaking such visits, the national preventive mechanism of the sending State should be able to present its recommendations and enter into a dialogue with the authorities of both the sending and the receiving States. **Moreover, if the receiving State is a party to the Optional Protocol, its national preventive mechanism should have the right to visit the place of deprivation of liberty and present its recommendations to both the sending and the receiving authorities.** In other words, in cross-border situations involving two States parties to the Optional Protocol, the onus is on both parties to facilitate effective preventive visits by their national preventive mechanisms and by the Subcommittee».

<sup>7</sup> Si vedano paragrafi 40 e 41 (d) CAT/C/ALB/CO/3 del 28 novembre 2025.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

legge 21 febbraio 2024 n. 14, nelle aree del territorio albanese messe a disposizione dell'Italia (d'ora in poi aree) sono allestite:

- a Shengjin una struttura con funzione di *hotspot* per la realizzazione delle procedure identificative di primo ingresso (procedure di *screening* sanitario, identificazione e raccolta delle eventuali domande di asilo, all'esito delle quali i migranti possono essere trasferiti presso le strutture di Gjadër)

Nel sito di Gjadër:

- una struttura con funzione di *hotspot*/centro governativo di accoglienza, di capienza massima fino a 880 posti, dedicata all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (procedure di frontiera con trattenimento fino a 28 giorni).
- una struttura con funzione di Cpr per il trattenimento delle persone cui viene negato l'asilo (capienza di 144 persone).
- una struttura penitenziaria (capienza stimata di 20 detenuti) per l'applicazione di misure di custodia cautelare nei confronti delle persone straniere arrestate o fermate all'interno dei centri di trattenimento.

L'articolo 4, comma 1, della legge richiamata dispone che ai migranti presenti in tali strutture si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo viene stabilita, in linea generale, la giurisdizione penale italiana per i delitti commessi dallo straniero all'interno dei centri gestiti dalle Autorità italiane in territorio albanese.

Per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza, l'articolo 6 del Protocollo stabilisce che le Autorità italiane sono competenti all'interno delle strutture, mentre le Autorità albanesi assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno delle aree e, nelle modalità che saranno meglio precisate in seguito,



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

durante i trasferimenti via terra, da e per le aree, che si svolgono nel territorio albanese.

2.1.2 Decreto-legge 26 marzo 2025, n. 37 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 75

Il decreto-legge 26 marzo 2025 n. 37 ha introdotto la possibilità di trasferire presso le strutture di trattenimento allestite in Albania ai sensi della legge n. 14/2024 anche gli stranieri destinatari dei provvedimenti di trattenimento previamente convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 T. U. Imm. e assegnati a un Cpr del territorio italiano.

Il trasferimento da un Cpr sito in Italia a quello sito in Albania non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14 T. U. Imm., né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto.

Dal punto di vista funzionale, il Cpr di Gjader è dunque equiparato a un Cpr italiano.

## **2.2 Funzionamento del Cpr di Gjader**

Al momento della visita, a fronte di una capienza comunicata di 96 posti<sup>8</sup>, erano presenti 17 persone trasferite a Gjader dai Cpr siti sul territorio italiano<sup>9</sup>.

Dall'analisi dei dati forniti sulle presenze, i tempi di trattenimento dall'arrivo a Gjader erano così ripartiti:

- nr. 1 persona presente nel Cpr da oltre due mesi;
- nr. 6 persone presenti da più di un mese;
- nr. 10 persone presenti da meno di un mese (9 persone erano giunte nel Cpr nei due giorni precedenti alla visita).

Il più giovane era un cittadino ghanese di anni 25 e il più anziano un cittadino indiano di anni 53.

<sup>8</sup> Comunicazione del 9 settembre 2025 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

<sup>9</sup> Dieci cittadini stranieri provenivano dal Cpr di Macomer, 3 dal Cpr di Palazzo San Gervasio, 1 dal Cpr di Trapani, 1 dal Cpr di Gradisca di Isonzo, 1 dal Cpr di Brindisi e 1 dal Cpr di Bari.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Le nazionalità degli stranieri erano invece così suddivise: n. 8 cittadini algerini, n. 3 cittadini senegalesi, n. 2 cittadini ghanesi, n.1 cittadino honduregno, n. 1 cittadino indiano, n. 1 cittadino yemenita e n. 1 cittadino marocchino.

Alla data 10 ottobre 2025 – successiva alla visita<sup>10</sup> – risultavano complessivamente transitate nel Cpr di Gjader 192 persone, di cui 56 rimpatriate in Algeria (11), Nigeria (11), Pakistan (9), Bangladesh (5), Egitto (5), India (4), Moldavia (2), Turchia (2), Costa d'Avorio (1), Ghana (1), Honduras (1), Kazakistan (1), Marocco (1), Georgia (1), Senegal (1).

Dal 12 aprile 2025 alla data della visita, nel registro eventi critici tenuto dal gestore risultavano 88 registrazioni, di cui circa una cinquantina relative a episodi di autolesionismo/tentativi di suicidio (in particolare: ingestione corpi estranei, ferite procurate con materiale improvvisato, tentativi di impiccagione/strangolamento).

Durante la visita, alla delegazione veniva confermato che il compito di individuare le persone da trasferire a Gjader è assegnato alla Direzione centrale immigrazione e Polizia delle frontiere, la quale, in base a quanto comunicato al Garante, applica i seguenti criteri di **esclusione** nell'individuazione delle persone trasferibili: 1) stranieri trattenuti come richiedenti asilo, 2) stranieri il cui rimpatrio sia già stato organizzato, 3) stranieri rispetto ai quali risultino profili di vulnerabilità o problematiche sanitarie "privilegiandosi situazioni di trattenimento ex art. 14 d.lgs. nr. 286 del 1998, nell'ambito delle quali fosse da sviluppare, come di consueto, la procedura di identificazione consolare e di successiva organizzazione del rimpatrio stesso".

Emerge però da segnalazioni successive alla visita pervenute al Garante nazionale che alcune persone trasferite a Gjader, a pochi giorni dall'arrivo nel Centro, siano state trasferite per essere rimpatriate o ricondotte in Italia poiché dichiarate non idonee alla permanenza nel Cpr dalla "Commissione vulnerabilità"<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Comunicazione del 10 ottobre 2025 della Questura di Roma.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Inoltre, alcune persone trattenute intervistate durante la visita riferivano di non essere state preavvisate del trasferimento nel Cpr di Gjader e di avere compreso di essere giunte in Albania solo all'aeroporto di Tirana

Secondo quanto riferito dal Direttore generale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere in un'apposita interlocuzione, l'informativa sul trasferimento a Gjader spetterebbe ai gestori dei Cpr di partenza.

Nondimeno, simile modo di procedere, ove confermato, oltre a non apparire rispettoso delle persone trattenute, inibisce loro in concreto la possibilità di informare le persone di riferimento affettivo che intendano fare loro visita nel Cpr italiano di assegnazione anche eventualmente per la consegna di beni di proprietà in vista del rimpatrio. Conseguentemente,

**A Il Garante nazionale raccomanda che preliminarmente al trasferimento al Cpr di Gjader:**

**A.1 le verifiche relative allo stato della procedura di rimpatrio e alle condizioni di salute, siano scrupolose e accurate;**

**A.2 i cittadini stranieri siano avvisati dalle direzioni dei centri del trasferimento in modo da avere la possibilità di organizzarsi, anche sotto il profilo materiale, rispetto alla prosecuzione della misura restrittiva in una struttura posta al di fuori del territorio italiano.**

In base a quanto riportato alla delegazione, nessun cittadino straniero è stato arrestato all'interno del CPR per responsabilità relative a condotte tenute nella struttura.

La circostanza veniva confermata nel corso della breve visita realizzata alla struttura penitenziaria di Gjader allestita per l'applicazione di misure di custodia cautelare nei confronti delle persone straniere arrestate o fermate all'interno dei centri di trattenimento<sup>12</sup>.

---

in Italia poiché dichiarato non idoneo alla vita in comunità ristretta dall'apposita Commissione di vulnerabilità riunitasi il 6.11.

<sup>12</sup> Nel caso di reati commessi a danno di cittadini albanesi (per es. personale dell'Ente gestore), sussiste la giurisdizione albanese.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

L'Istituto penitenziario risultava funzionante, ma, alla data della visita, non erano ancora stati registrati ingressi.

### **3 CONDIZIONI MATERIALI**

#### 3.1 Moduli detentivi

Il centro è composto da 6 settori (o moduli) da 24 posti ciascuno, chiusi e separati tra di loro da sbarre perimetrali. Le persone hanno libertà di movimento al loro interno.

La delegazione ha fatto accesso nell'unico settore aperto il giorno della visita: il settore A che è apparso in buone condizioni di manutenzione.

I moduli alloggiativi sono prefabbricati con camere da quattro posti letto che affacciano su un'area esterna comune sempre accessibile dai trattenuti.

All'interno di ogni camera sono posti due letti a castello, un tavolino di ferro (delle dimensioni di un tavolo da bar) ancorato a terra con 4 sgabelli, una parete attrezzata con una scaffalatura in ferro aperta per il ricovero degli effetti personali e un apparecchio televisivo.

Nel settore non vi sono ulteriori ambienti dedicati alla socialità, alla consumazione dei pasti o alla pratica del culto separati dalla camera di pernottamento, che rappresenta, pertanto, l'unico spazio di vita coperto a disposizione delle persone trattenute.

La delegazione, presente durante la distribuzione del pranzo, ha peraltro potuto constatare come le esigue dimensioni del tavolino siano sottodimensionate per il desinare di 4 persone adulte.

Il gestore è consapevole di simile criticità e pertanto riconosce ai cittadini stranieri la possibilità di consumare il pasto nella sala polifunzionale presidiata dal personale di Medihospes all'ingresso del settore. Il locale dispone di spaziosi tavoli di forma rettangolare, in grado di fare accomodare un certo numero di persone (comunque inferiore al numero massimo di occupanti del modulo). Tuttavia, la delegazione ha

---



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

constatato che i cittadini stranieri con cui ha intrattenuto colloqui non erano stati informati di simile possibilità.

La sala polifunzionale è utilizzata anche per effettuare le telefonate, per la somministrazione delle terapie e in generale, per la fruizione dei servizi prestati dal gestore; vi è anche una cassetta portalettere dove i cittadini stranieri possono imbucare i reclami indirizzati al Garante nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 19 della Legge 21 febbraio 2024, n. 14.

All'interno del modulo alloggiativo, oltre ai piccoli sgabelli di ferro annessi al tavolino non vi è altra possibilità di seduta considerata, altresì, la conformazione dei letti a castello. Il giorno della visita la delegazione ha notato come per comodità nella visione della televisione le persone trattenute collocassero a terra un materasso.

Una luce interna della camera di pernottamento rimane sempre accesa anche di notte; per non disturbare il riposo notturno i cittadini stranieri la oscurano con un asciugamano.

Ogni camera dispone dei propri servizi igienici dotati di sanitari in metallo (lavandino, tazza wc e doccia).

L'area esterna del settore è coperta da una rete a maglie sottili, che non offre protezione dagli agenti atmosferici in quanto priva di tettoie e che non presenta alcuna attrezzatura come tavoli o sedute.

All'interno dei settori i campanelli di chiamata risultano predisposti ma al momento della visita ancora non erano entrati in funzione.

B Nel rammentare l'articolo 14, comma 2 T.U. Imm. che prescrive per i Cpr adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, **il Garante nazionale raccomanda:**

**B.1 di limitare il numero degli occupanti di ogni settore al numero dei posti disponibili nei tavoli e nelle sedute presenti nella sala polifunzionale,**

**B.2 di dare la possibilità ai cittadini stranieri occupanti una camera di avere la luce della stanza spenta durante le ore notturne,**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

- B.3 di rendere effettivamente edotti i trattenuti di potere consumare i pasti nella sala polifunzionale dotata di arredi funzionali a tale scopo,**
- B.4 di installare una tettoia a riparo di una porzione dell'area esterna del settore affinché ne sia agevole l'uso anche in presenza di condizioni meteo avverse (sole cocente, pioggia...)<sup>13</sup>.**

#### **4 TUTELA DELLA SALUTE**

##### 4.1 Organizzazione del servizio di assistenza sanitaria – linee generali

L'ambito dell'assistenza sanitaria è disciplinato da procedure specifiche che prevedono un ampio spettro di servizi assicurato dal gestore e comprendono la collaborazione tra l'area sanitaria del Cpr gestita da Medihospes con le competenti strutture del Ministero della Salute italiano e strumenti di raccordo con il Ministero della Salute albanese<sup>14</sup>.

Il gestore assicura un servizio di assistenza sanitaria relativo al primo soccorso e alle cure continuative, attraverso l'erogazione di prestazioni diagnostiche strumentali, di laboratorio, terapeutiche funzionali alla presa in carico sanitaria delle persone trattenute, nonché l'attuazione di misure di profilassi e di sorveglianza e la predisposizione di consulenze specialistiche; assicura inoltre la rilevazione di vulnerabilità e di possibili condizioni di incompatibilità<sup>15</sup>.

All'interno del centro vengono, in particolare, realizzate valutazioni specialistiche psichiatriche, chirurgiche, ortopediche e radiologiche.

---

<sup>13</sup> Nel corso della visita all'istituto penitenziario di Gjader, la delegazione ha appreso che tale intervento era stato richiesto dall'amministrazione penitenziaria al fine di garantire un riparo alle persone detenute nei cortili di passeggio.

<sup>14</sup> Ministero della salute italiano e INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà) hanno definito un Protocollo di presa in carico sanitaria dei migranti ospitati presso le strutture albanesi ai sensi della Legge 14/2024 mentre uno specifico accordo di collaborazione internazionale individua le modalità con cui le Autorità albanesi collaborano con quelle italiane per assicurare le cure mediche indispensabili e urgenti che non possono essere garantite all'interno delle strutture di Shengijn e Gjader.

<sup>15</sup> A tal fine, il Ministero della Salute albanese autorizza il personale sanitario regolarmente abilitato all'esercizio della professione in Italia ad operare all'interno del centro di Gjader, nonché durante il trasferimento del paziente tra i siti concessi in uso all'Italia o verso le strutture sanitarie albanesi.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Il personale medico del Cpr è composto da 10 medici specializzati in medicina generale d'urgenza (tra cui un infettivologo e un allergologo), 5 psichiatri, un ortopedico, 3 anestesisti e un radiologo. Un medico svolge la funzione di coordinatore sanitario.

Tra il personale paramedico vi sono infermieri (presenti a turnazione per 24 ore al giorno), tecnici di laboratorio e tecnici radiologici.

Nel caso si renda necessario il ricovero o comunque il gestore non sia in grado di erogare la prestazione diagnostica-terapeutica, Medihospes è responsabile del trasporto in struttura ospedaliera albanese per il tramite della propria ambulanza. A tal fine contatta il Centro nazionale di emergenza sanitaria albanese (numero 127) per comunicare il trasferimento e concordare l'ospedale di accoglienza.

Nell'accordo sottoscritto tra i Ministeri della salute dei due Stati sono state elencate, a titolo esemplificativo, alcune prestazioni che possono essere chieste alla parte albanese (es. prestazioni d'urgenza di vario tipo, prestazioni chirurgiche, ricovero, esami di laboratorio...).

Il gestore annota in un registro tutti i trasferimenti dei pazienti verso le strutture sanitarie albanesi, con la motivazione, il giorno e l'ora di uscita e di rientro.

Dal 15 aprile al 15 settembre 2025, risultavano registrati 15 trasferimenti in struttura sanitaria esterna al Cpr: 12 per otturazione o estrazione dentale, 2 visite chirurgiche per estrazione di batterie e 1 per rimozione cisti addominale.

Nel Regolamento della struttura è stabilito il divieto per i medici di prescrivere la somministrazione di farmaci psico attivi se non per la gestione delle acuzie o nell'ambito delle indicazioni specialistiche o di continuità assistenziali<sup>16</sup>.

L'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) monitora a cadenza mensile la struttura sanitaria organizzata da Medihospes.

---

<sup>16</sup> Per quanto riguarda l'approvvigionamento dei farmaci, Medihospes li acquista in Albania avendo a disposizione un budget annuo di € 500,00 per persona.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

4.2 Idoneità sanitaria e accertamento delle condizioni di vulnerabilità

Le persone trasferite a Gjader vengono ammesse al centro sulla base di un certificato di idoneità alla vita in comunità ristretta rilasciato ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Cpr.

Secondo le indicazioni dell'Usmaf Albania e dell'INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà) tale certificazione deve essere rilasciata non oltre le 48/72 ore dalla partenza dall'Italia. In base al Regolamento interno della struttura "l'idoneità della documentazione medica viene valutata al momento dell'ingresso presso il Centro dal Direttore del centro o suo delegato che a tal fine potrà farsi assistere dal medico del centro"; in tale scrutinio, Medihospes non ritiene vincolante le linee USMAF e valuta ammissibili anche certificazioni risalenti a due mesi prima, purché rilasciate da un medico dell'Asl o di un'azienda ospedaliera.

Nel caso in cui il documento con cui la persona ha fatto ingresso non soddisfi i requisiti, viene immediatamente attivata la "Commissione vulnerabilità" istituita con decreto del Direttore generale (dell'ex Direzione generale) della prevenzione sanitaria del 27 settembre 2024 con il compito di valutare la compatibilità delle condizioni di salute e di vulnerabilità dei cittadini stranieri con l'ingresso o la permanenza nelle strutture di Gjader.

La Commissione è composta da tre membri: 1) il Direttore dell'Ufficio USMAF Albania in qualità di Presidente o un suo delegato; 2) un Dirigente sanitario medico del Ministero della salute, specialista in medicina legale; 3) un Dirigente sanitario psicologo appartenente all'INMP, designato dal Direttore Generale INMP o da suo delegato.

In base ai dati forniti dall'ente gestore, su un totale di 192 persone transitate nel Cpr di Gjader, fino al giorno della visita del Garante, sono state presentate 26 richieste per la rivalutazione sanitaria e 25 persone sono state dichiarate non idonee alla vita in comunità ristretta.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

È stato riferito alla delegazione che comunque tutte le persone vengono sottoposte a rivalutazione da parte del medico e dello psicologo del Centro dopo cinque giorni dal loro arrivo nel centro.

**Il Garante nazionale raccomanda che**

- C.1 in prossimità del trasferimento a Gjader la persona sia sempre sottoposta a visita medica diretta a verificarne la compatibilità delle condizioni di salute con il trattenimento nelle strutture ubicate in Albania;**
- C.2 la valutazione della documentazione sanitaria sia sempre sottoposta allo scrutinio di un medico.**

4.3 Stanze di osservazione sanitaria

Adiacenti all'area sanitaria sono presenti tre stanze di degenza con annesso servizio igienico utilizzate come locali per l'osservazione sanitaria ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Cpr. Vi si trovano un'ampia finestra, scarichi idrici separati e impianto di depurazione dell'aria (assente il televisore).

Non sono stati installati campanelli di chiamata ma alla delegazione è stato assicurato che nel caso di impiego è sempre previsto all'esterno un presidio fisso di personale<sup>17</sup>.

È stata altresì constatata l'assenza del Registro per la documentazione cronologica dell'uso delle camere come previsto dall'articolo 3, paragrafo 4 del Regolamento Cpr. Il Direttore si è impegnato a disporre la sua adozione nell'immediato.

4.4 Eventi critici di carattere sanitario: condotte suicidarie e autolesive, sciopero della fame

---

<sup>17</sup> Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento della struttura, l'alloggio nell'area di osservazione sanitaria può essere disposto dal personale para sanitario in servizio sentito il Direttore del centro. In sede di visita la delegazione ha avuto modo di esprimere perplessità in relazione alla circostanza che simile potere dispositivo non sia attribuito esclusivamente ai medici del centro. Il Direttore ha confermato che così avviene nella prassi e ha concordato sulla necessità di una modifica del Regolamento



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

La procedura da attivare in caso di sciopero della fame è contenuta in un apposito protocollo, il quale prevede, tra l'altro:

- a) la registrazione della scelta manifestata nel "Registro eventi critici generale" e nel "Registro eventi critici sanitari";
- b) la visita medica della persona due volte al giorno;
- c) interventi di sostegno psicologico;
- d) l'informativa medica sugli effetti che la decisione comporta sulla salute;
- e) il ricovero ospedaliero nel caso di prolungata astensione dal cibo;
- f) il richiamo al principio generale al consenso al trattamento sanitario.

A proposito di quanto sub f), Medihospes ha predisposto un modulo di consenso informato alle cure prestate all'interno dei centri in Albania. Il documento è redatto in lingua italiana ma è prevista la presenza di un mediatore culturale nel momento del colloquio informativo e della relativa sottoscrizione.

Per quanto riguarda la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario, i medici di Medihospes realizzano uno screening del rischio suicidario di 1° livello nei confronti di tutte le persone che accedono al CPR<sup>18</sup>.

Nel caso emerga un rischio suicidario elevato, l'informazione viene comunicata alle Forze di Polizia, viene attivato un monitoraggio e, ove necessario, interpellata la "Commissione vulnerabilità".

Esaminata l'adozione di piani per la gestione del rischio suicidario, il Garante nazionale prende positivamente atto dell'impegno a tenere in considerazione la raccomandazione formulata sul tema dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti inumani o degradanti (CPT)<sup>19</sup> riportato nella risposta

---

<sup>18</sup> Nella scheda adottata si legge "Valutazione del rischio suicidario di 1° livello nei soggetti che accedono al C.P.R. – questionario Patient Safety Screener (PSS-3)".

<sup>19</sup> Il CPT raccomanda di stabilire protocolli clinici e linee guida su una serie di questioni, come la gestione degli scioperi della fame e la prevenzione dei suicidi in carcere alla luce del Piano nazionale di intervento per la prevenzione dei suicidi in carcere e delle sue successive modifiche e raccomanda alle autorità italiane di fare in modo che i soggetti competenti (Prefetture, ASL e appaltatori dei CPR) adottino protocolli per la gestione dello sciopero della fame in tutti i CPR (paragrafo 93 CPT/Inf (2024) 34).



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

del Governo italiano al rapporto sulla visita in Italia dal 2 al 12 aprile 2024 e confida di rilevarne nel futuro l'applicazione.

4.5 Dimissioni e *Fit for travel* delle persone sottoposte a misure di rimpatrio

Al momento delle dimissioni dalla struttura, al dimettendo è consegnata la documentazione sanitaria (incluso l'eventuale verbale della "Commissione vulnerabilità") e in caso di terapie in corso viene resa disponibile la necessaria copertura farmacologica fino all'arrivo alla prevista destinazione.

Il modulo "certificato di dimissione medica" impiegato dall'area sanitaria del Cpr anche per attestare l'idoneità al trasferimento si discosta dal modello allegato alle "Linee Guida Frontex" adottate a maggio 2016<sup>20</sup> essendo privo, in particolare, di uno spazio dedicato alle patologie sofferte e di una "body chart". Non reca nemmeno l'indicazione se, in vista del trasferimento, la persona sia stata sottoposta a uno scrutinio medico aggiornato.

A tal riguardo, il Garante nazionale prende positivamente atto dell'impegno riferito dal Capo della Polizia di raccomandare, per il tramite degli Uffici del Ministero dell'Interno, agli Enti gestori dei Cpr l'adozione di modulistica analoga al "fit to travel form" allegato alle Linee guida Frontex e la preliminare realizzazione di apposito screening sanitario<sup>21</sup>.

## **5 CONTATTI CON L'ESTERNO E QUALITÀ DELLA VITA DETENTIVA**

### 5.1 Libertà di corrispondenza telefonica

Alle persone trattenute non è consentito di disporre dei propri dispositivi cellulari di tipo smartphone, che durante il trattenimento rimangono nella custodia del gestore. Su richiesta, è garantita la possibilità di consultazione della rubrica o di estrapolazione di documenti; a tal fine il cellulare di proprietà viene consegnato allo

<sup>20</sup> Guide for Joint Return Operations by Air coordinated by Frontex adottate il 12 maggio 2016.

<https://frontex.europa.eu/documents-and-publications/guide-for-joint-return-operations-by-air-coordinated-byfrontex/PkKcDV>

<sup>21</sup> Si veda la risposta del 28 novembre 2025 del Capo della Polizia al Rapporto sulla visita effettuata al Cpr di Trapani nelle giornate 16 e 17 aprile 2025.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

straniero in consultazione per il tempo strettamente necessario e sotto la sorveglianza del personale di Polizia.

Qualora gli stranieri ne siano in possesso, può invece essere autorizzato il mantenimento di telefoni di vecchia generazione privi di accesso ad internet e di videocamera.

Per permettere le comunicazioni con l'esterno, Medihospes rende disponibile alle persone trattenute un dispositivo mobile con piani tariffari internazionali che consentono ai cittadini stranieri di contattare sempre numeri fissi e cellulari nei diversi paesi esteri. Ogni telefono è dotato di piano internet e applicativi (whatsapp, rakuten, meet) con costi a carico del gestore che consentono, sfruttando la connessione internet, di effettuare chiamate e videochiamate nei paesi d'origine o in Europa<sup>22</sup>.

Per accedere al servizio, che viene offerto nelle ore pomeridiane, è previsto un sistema di prenotazione. Le telefonate sono effettuate nella sala polifunzionale antistante al settore sotto la vigilanza del personale che mantiene anche controllo sui tempi di durata.

Tale assetto organizzativo non è integralmente riferito nel Regolamento del Cpr.

Riguardo alla possibilità di ricevere chiamate, Medihospes si è impegnato a dedicare uno o più numeri al ricevimento di telefonate in una fascia oraria fissa (dalle ore 13:00 alle ore 16:00 tutti i giorni). La disciplina del servizio nei termini indicati sarà inserita nel Regolamento interno del centro e sarà oggetto di un'apposita informativa all'utenza.

In materia, nel corso della visita, la delegazione ha rilevato la prassi di registrazione dei numeri di telefono contattati e dei motivi della chiamata e di documentazione in un apposito registro delle telefonate effettuate ai legali. Ricevendo le ovvie perplessità della delegazione, sia il Gestore sia la funzionaria referente per il Dipartimento libertà civili hanno nell'immediatezza condiviso le considerazioni del Garante nazionale e disposto l'immediata interruzione di tali registrazioni.

---

<sup>22</sup> I costi sono interamente coperti dal gestore che ne chiede rimborso alla Prefettura di Roma con apposita rendicontazione.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

**Il Garante nazionale raccomanda che:**

**D.1 la regolamentazione della corrispondenza telefonica sia oggetto di puntuale informativa alle persone trattenute;**

**D.2 la limitazione dei tempi di fruizione individuale del dispositivo telefonico sia determinata esclusivamente in ragione delle omologhe esigenze degli altri trattenuti.**

5.2 Svolgimento di attività

L'art. 4, lettera m) del Regolamento Cpr affida al gestore il compito di organizzare "attività ricreative, sociali e religiose".

Diversamente, dai documenti di gara relativi al Cpr di Gjader, risulta che Medihospes è tenuto ad assicurare solo attività religiose<sup>23</sup>.

Dal confronto avuto nel corso della visita, a parere del Direttore del Centro ciò sarebbe dovuto al fatto che la procedura di gara per l'affidamento dei servizi si è svolta prima dell'entrata in vigore del Decreto-legge 26 marzo 2025, n. 37 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 75, quando il Cpr di Gjader era pensato per brevi trattenimenti dei richiedenti asilo attinti da provvedimento di rimpatrio in esito al mancato accoglimento della loro domanda di protezione internazionale.

L'attuale completa equiparazione della struttura a un Cpr italiano, l'uso della struttura quale Cpr di "seconda assegnazione", destinato pertanto a trattenere persone che hanno già maturato periodi di trattenimento presso i Cpr siti sul territorio italiano e la sua destinazione, in base ai criteri applicati per l'individuazione delle persone trasferibili, all'accoglimento di persone il cui rimpatrio non "sia già stato organizzato", quindi prevedibilmente destinate a periodi medio-lunghi di permanenza, impongono la rivalutazione degli elementi organizzativi relativi alla pianificazione di attività.

La difficoltà di definire accordi di collaborazione con enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6 del Regolamento Cpr in Albania, accresciuta dalla barriera linguistica, rende urgente l'adeguamento del contratto,

---

<sup>23</sup> Cfr. SB dell'Allegato 3 "Specifiche tecniche integrative del capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni presso il Centro di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i. sito in Gjader."



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

A tal riguardo, è meritevole di apprezzamento lo sforzo comunque profuso di propria iniziativa del gestore di offrire opportunità di impiego del tempo attraverso, per esempio, l'avvio di un embrionale servizio di prestito bibliotecario (al momento della visita risultavano disponibili 10 volumi in lingua italiana, francese e inglese) o l'ascolto di musica tramite casse con connessione USB messe a disposizione nelle sale polifunzionali<sup>24</sup>. Viene riferito che in tali ambienti viene altresì data la possibilità di ascoltare stazioni radio tramite un tablet con connessione bluetooth.

Al momento della visita, la mancanza di aree sportive dedicate veniva invece sopperita dando la possibilità ai trattenuti di utilizzare l'area esterna di un modulo vuoto per il gioco della pallacanestro o della pallavolo. Rispetto alla constatazione riferita alla delegazione che non vi era stata molta adesione all'iniziativa, il Garante nazionale osserva come la prassi di vietare i lacci nelle calzature per motivi di sicurezza (divieto, peraltro, non contenuto nell'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento Cpr che nell'elencare gli effetti vietati non include i lacci delle calzature) rende poco praticabile l'attività sportiva e rischia, altresì, di accentuare il rischio di infortunio.

**Il Garante nazionale raccomanda di:**

- E.1 procedere a un'integrazione dei servizi affidati a Medihospes con la previsione di attività anche di carattere ricreativo e sociale in spazi appositamente individuati come previsto nel Regolamento Cpr;**
- E.2 di provvedere alla restituzione dei lacci delle scarpe nel tempo di possibile svolgimento dell'attività sportiva.**

5.3 Distribuzione dei pasti

La delegazione, il giorno della visita, ha osservato che i pasti vengono consegnati attraverso le sbarre della finestra delle camere di pernottamento che affacciano su aree di separazione dei settori a esclusivo uso del personale.

---

<sup>24</sup> Il gestore carica in playlist personalizzate i brani scelti dai cittadini stranieri, che possono anche acquistare cassa e chiavetta USB per l'uso individuale e l'ascolto all'interno del modulo abitativo.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

**F Il Garante nazionale raccomanda che una simile prassi sia adottata solo in presenza di contingenti motivate ragioni di sicurezza e che in via ordinaria i pasti vengano somministrati con l'entrata del personale nei vari settori.**

5.4 Ulteriori servizi garantiti dal gestore

L'esame dell'organigramma del personale di Medihospes, mostra che i mediatori culturali contrattualizzati parlano: francese, inglese, arabo, senegalese, bengali, urdu, pastun indi e dialetti di India e Bangladesh, bambarà, wolof, dialetti africani (Senegal Gambia e Mali).

Sono previsti un servizio socio-psicologico e di informativa legale, i cui operatori sono chiamati a garantire un collegamento funzionale con il personale sanitario.

Il servizio di barberia è fruibile a cadenza settimanale.

La delegazione ha apprezzato la facoltà riconosciuta alle persone trattenute di accedere ai propri effetti personali, ad esclusione di quelli che non è consentito introdurre (strumenti atti a offendere o potenzialmente tali), ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 23.00.

## **6 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA**

### 6.1 Diritto all'informazione

La struttura dispone di un regolamento interno tradotto in più lingue che disciplina il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi.

Una copia del testo è appesa alla parete della sala polifunzionale di accesso ai moduli alloggiativi.

Alla luce dei colloqui intercorsi con le persone trattenute, che sono apparse non pienamente consapevoli delle regole del centro (per es. rispetto alla possibilità di fruizione dei pasti nella sala polifunzionale che dispone di tavoli più ampi, o relativamente al servizio di prestito di libri...), si osserva che simile modalità divulgativa necessita di essere rafforzata.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

- G** Il Garante nazionale raccomanda che l'informazione sulle particolari procedure applicabili nel Cpr di Gjader (per es. relativamente alle ipotesi in cui un accadimento ricada nella giurisdizione dell'Albania o al ruolo delle Forze di Polizia albanesi nel caso di indebito allontanamento) e sulle regole interne della struttura sia rafforzata mediante la messa a disposizione di sintesi che impieghino anche esemplificazioni grafiche per l'esplicazione delle principali informazioni.

6.2 Composizione del fascicolo da sottoporre all'Autorità giudiziaria

L'articolo 3(7) del Regolamento Cpr prescrive che le relazioni del servizio sociosanitario siano in via ordinaria inserite *nel fascicolo da sottoporre all'Autorità Giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento, e trasmesse, ove si tratti di richiedenti asilo, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.*

Secondo quanto riferito dal Direttore del Centro, detta documentazione è invece trasmessa all'ufficio immigrazione solo su esplicita richiesta del medesimo ufficio.

- H** Il Garante nazionale raccomanda che sia garantita completa e puntuale composizione del fascicolo per l'esame dell'Autorità giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento mediante l'inserimento – oltre alla certificazione di idoneità alla vita in comunità ristretta – delle relazioni del servizio socio-sanitario del Centro ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 3 del Regolamento Cpr.

6.3 Nomina dell'avvocato di fiducia

All'atto dell'ingresso al Cpr, la persona riceve l'informativa legale e viene invitata a dichiarare se intenda avvalersi di un difensore di fiducia e, in caso, se intenda mantenere il medesimo avvocato nominato in relazione al precedente trattenimento applicato presso un Cpr in Italia prima del trasferimento a Gjader.

È così compilato un apposito modulo che prevede la sottoscrizione del cittadino straniero, dell'informatore e del mediatore. Secondo quanto riportato alla delegazione,



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

il gestore provvede successivamente a effettuare le conseguenti comunicazioni agli avvocati indicati o oggetto di revoca da parte dei cittadini stranieri.

La procedura adottata consente la formalizzazione della procura a distanza.

A tal riguardo, pur comprendendo l'opportunità di acquisire agli atti il nominativo del difensore di fiducia in precedenza incaricato, dovrebbe essere comunque considerato che la procura conferita al legale non dovrebbe necessitare di alcuna conferma da parte dell'interessato.

Nel modulo utilizzato per l'informativa viene riportato *"Al momento dell'udienza di convalida/proroga del trattenimento la persona migrante avrà la facoltà di nominare un avvocato di fiducia ed a sua richiesta potrà consultale l'elenco degli avvocati che forniscono gratuito patrocinio dall'Ordine degli Avvocati di Roma"*.

A tal fine, l'Ordine degli Avvocati di Roma ha reso disponibile all'amministrazione un elenco di Avvocati iscritti al Foro di Roma iscritti alle liste del Patrocinio a Spese – settore immigrazione – iscritti anche nelle liste dei difensori d'ufficio.

Il Garante nazionale esprime apprezzamento per simile iniziativa diretta a garantire un'assistenza professionale qualificata a favore delle persone trattenute. Deve però suggerire che dal modulo emerga la facoltà di nominare un avvocato di fiducia in ogni momento e non necessariamente in occasione dell'udienza di convalida/proroga del trattenimento.

#### 6.4 Servizio immigrazione

La gestione amministrativa dello straniero è responsabilità di un'"aliquota specialistica" di personale alle dipendenze della Questura di Roma.

Nel registro eventi critici sono riportati alcuni episodi relativi a condotte dimostrative messe in atto da cittadini stranieri per asseriti disservizi da parte del servizio immigrazione: rinvio degli appuntamenti per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale (25.04.2025), ritardi nella convocazione presso l'uff. immigrazione (11.06.2025 e 7.08.2025), mancata ricezione di documentazione da parte del legale (1.10.2025).



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Nel rammentare che è compito dell'Ufficio immigrazione "raccogliere tempestivamente le istanze di protezione internazionale formulate dall'interessato e la segnalazione di eventuali situazioni di vulnerabilità" (articolo 15 Regolamento Cpr), tenuto conto dei fisiologici tempi di convocazione della persona, il Garante nazionale formula la seguente raccomandazione:

**I      sia sempre indicato il motivo della richiesta di appuntamento con il servizio immigrazione addotto dal trattenuto e, in caso, sia data contestuale informativa alla persona dell'attivazione delle garanzie procedurali correlate.**

## **7      REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI CRITICI**

Il registro degli eventi critici prevede griglie fisse in cui il compilatore è chiamato a indicare il soggetto segnalante, la data e l'ora della segnalazione, l'ID del cittadino straniero interessato, la data e l'ora dell'evento e una breve descrizione dell'accadimento.

Non sono stati rilevati campi specifici relativi al luogo dell'evento e alla tipologia di evento per una sua immediata comprensione (es. danneggiamento, episodio di autolesionismo, tentato suicidio, manifestazione di protesta per il cibo).

Inoltre, la compilazione a mano rende poco intellegibile il testo e non è al riparo di manipolazioni.

**A tal riguardo, il Garante nazionale torna a raccomandare:**

**L.1    l'adozione di un modello di registro degli eventi critici standardizzato (preferibilmente in formato elettronico) e non suscettibile di manipolazione;**

**L.2    che le informazioni registrate confluiscono in una banca dati informatica centralizzata consultabile da remoto e accessibile anche al Garante nazionale.**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

## 8 AREA SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 14/2024 per le funzioni di polizia e la gestione dei servizi finalizzati a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, con Decreto Direttoriale del Capo della Polizia 5 agosto 2024, è stato istituito il *Nucleo di coordinamento e raccordo interforze, Area di Gjader* alle dipendenze della Questura di Roma.

Il contingente interforze cura, altresì, coordinandosi con le Forze di Polizia albanesi, l'organizzazione dei trasferimenti delle persone migranti "via terra, da e per le Aree, nonché verso i porti o aeroporti, al fine di eseguirne, ove ne ricorrano i presupposti, il rimpatrio ovvero il trasferimento sul territorio nazionale". Svolge, inoltre, "le attività necessarie a garantire il ricovero d'urgenza dei migranti presso strutture sanitarie albanesi".

Il Nucleo opera osservando "le ordinarie procedure attuate sul territorio nazionale per i corrispondenti servizi di ordine pubblico e polizia".

Con nota 25 gennaio 2025, il Direttore del *Nucleo di coordinamento e raccordo interforze* ha diramato le "Disposizioni per la vigilanza e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" (d'ora in poi Disposizioni) applicabili alle strutture collocate nell'area di Gjader.

Il documento<sup>25</sup> contiene direttive relative ai servizi di vigilanza, ai profili di ordine pubblico, alle procedure applicabili alle persone migranti in ingresso e in uscita, alle misure in caso di indebito allontanamento dei cittadini stranieri trattenuti e alla disciplina degli accompagnamenti presso strutture ospedaliere esterne.

Per quanto riguarda le modalità di permanenza nel CPR le Disposizioni rinviano interamente al Regolamento sui Cpr adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 maggio 2022.

---

<sup>25</sup> Il documento è stato ritenuto solo parzialmente ostensibile.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

### 8.1 Disciplina dei trasferimenti da/verso le aree

In base agli accordi sottoscritti con l'Albania, "La vigilanza a cura delle Forze di polizia italiane deve rimanere circoscritta inderogabilmente all'interno dell'Area di Gjader [...] il personale delle Forze di Polizia italiane non avendo competenza al di fuori dell'Area, non può portare armi all'esterno della medesima, salvo che durante i trasferimenti degli stranieri, o l'arrivo in Albania e la ripartenza verso l'Italia<sup>26</sup>".

A tal riguardo, nel corso della visita, alla delegazione viene riferito che nel documento di intese sottoscritto tra i Ministeri dell'Interno dei due Paesi è espressamente stabilito che la parte italiana esegue i trasferimenti da/verso le aree.

I trasferimenti dalle aree possono essere verso strutture sanitarie, l'aeroporto di Tirana<sup>27</sup> o il porto di Durazzo.

È riferita la prassi della compresenza, durante l'attività di trasferimento, di dispositivi di scorta italiani e albanesi.

Nell'espletamento dei servizi di accompagnamento, il personale di Polizia italiano è autorizzato all'uso delle armi e dei mezzi di coazione fisica nonché degli altri strumenti in dotazione.

Secondo quanto riferito, il cittadino straniero non rimane mai esclusivamente posto sotto la vigilanza di personale della polizia albanese, la quale interviene attivamente solo nell'ipotesi di fuga della persona.

In caso di indebiti allontanamenti dall'area di Gjader o durante un trasferimento, le attività di ricerca e rintraccio sono infatti ad esclusiva cura della Polizia albanese.

### 8.2 Controlli di sicurezza

La parte delle Disposizioni relativa all'ingresso degli stranieri destinatari di trattenimento dispone le regole per la realizzazione dei controlli diretti a evitare

---

<sup>26</sup> "Disposizioni per la vigilanza e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" del Direttore del *Nucleo di coordinamento e raccordo interforze* del 25 gennaio 2025.

<sup>27</sup> Viene riferito che, fatto salvo il rimpatrio di cinque cittadini egiziani effettuato con volo diretto Tirana-Il Cairo, solitamente la persona che deve essere rimpatriata viene trasferita in aereo a Roma e di lì imbarcata nel volo diretto o con scalo verso il Paese di rimpatrio.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

l'introduzione di "materiale interdetto a norma del Regolamento CPR o sostanze illecite pericolose. Al termine dei controlli l'Ente gestore è tenuto a compilare il verbale degli oggetti interdetti<sup>28</sup> "consegnati o rinvenuti" che deve poi essere sottoposto alla firma dello straniero, del personale operante e dell'operatore del gestore stesso.

Mentre rispetto ai controlli cui sottoporre i visitatori viene fatto esplicito riferimento all'uso del metal detector, nel caso dei trattenuti non vi è alcuna disciplina delle modalità operative di verifica, in particolare relativamente all'ipotesi in cui il bene non sia spontaneamente consegnato e si proceda al suo rinvenimento.

**M Il Garante nazionale raccomanda che le verifiche di sicurezza realizzate sulla persona e sui suoi effetti personali siano compiutamente disciplinate nelle relative modalità operative.**

### 8.3 Ipotesi in cui cessi la misura di trattenimento

Le Disposizioni prendono in considerazione l'ipotesi in cui non venga convalidato il trattenimento o venga concessa una forma di protezione e si renda pertanto necessario disporre il trasferimento in Italia. In tal caso è previsto che l'interessato nelle more venga collocato in un'area separata.

Nel rammentare quanto sopra all'Ente gestore, alla delegazione è stato riferito che la persona giuridicamente non più sottoposta a provvedimento restrittivo attende di essere trasferita nel settore detentivo di appartenenza, anche alla luce della rapidità con cui vengono effettuati i trasferimenti.

Successivamente alla visita, da un'interlocuzione con il Direttore del Cpr, si è appresa la prassi, nel caso non vi sia la disponibilità di un vettore in giornata (per es. a causa di condizioni meteo avverse), di collocazione delle persone - il cui provvedimento di trattenimento sia cessato - in una differente area abitativa con la possibilità di tornare in possesso in via continuativa dei propri effetti personali e, in particolare, di disporre del proprio telefono cellulare,

---

<sup>28</sup> In tal senso si veda anche il Regolamento interno della struttura (articolo 8).



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Nel prendere atto della prassi riferita, il Garante nazionale ricorda la Regola 33 delle regole penitenziarie europee<sup>29</sup> e alla luce delle ulteriori informazioni acquisite raccomanda che:

**N nelle more del trasferimento in Italia di una persona non più sottoposta a trattenimento, sia prevista la sua collocazione in un'area abitativa separata con la possibilità di tornare in possesso in via continuativa dei propri effetti personali e, in particolare, di disporre del proprio telefono cellulare.**

8.4 Documentazione dell'attività posta in essere

Al termine di ogni turno il funzionario redige la relazione di fine turno allegando eventualmente specifiche annotazioni di servizio riguardanti fatti di rilievo (per es. trasferimenti in ospedale).

Tutte le relazioni vengono trasmesse alla Questura di Roma.

*Nel presentare questo Rapporto, il Garante nazionale ricorda che ogni visita rappresenta intrinsecamente un elemento di collaborazione con le Istituzioni.*

*Il Rapporto contiene alcune Raccomandazioni e la richiesta di alcuni chiarimenti ai quali il Garante nazionale chiede che, come previsto dall'articolo 22 del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura (Opcat), sia data risposta da parte delle competenti Autorità. Il Rapporto rimarrà riservato per trenta giorni, per dare tempo alle Autorità di rispondere. Successivamente, previa anonimizzazione dei dati personali, sarà reso pubblico sul sito del Garante insieme alle risposte pervenute.*

<sup>29</sup> Regola 33 - Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee (gennaio 2006): "Ogni detenuto deve essere liberato senza ritardo al momento della scadenza dell'ordinanza che prevede la sua detenzione o al momento in cui un tribunale o un'altra autorità decide in tal senso."